



Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 8 Giugno 2001 N. 231


Vianini Lavori S.p.A.

Roma, 23 marzo 2009



INDICE

PREMESSA	4
CORPORATE GOVERNANCE.....	4
STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	4
SEZIONE PRIMA	4
1.....IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231.....	4
1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	4
1.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO.....	5
1.2.1. REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	7
1.2.2. REATI SOCIETARI.....	9
1.2.3. REATI DI ABUSO DI MERCATO.....	11
1.3. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO.....	12
1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	13
1.5. LE “LINEE GUIDA” DI CONFINDUSTRIA.....	14
SEZIONE SECONDA.....	14
2..... IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DI VIANINI LAVORI S.P.A.....	14
2.1. FINALITÀ DEL MODELLO	14
2.2. DESTINATARI DEL MODELLO	15
2.3. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO	15
2.4. CODICE ETICO E MODELLO.....	15
2.5. GRUPPO VIANINI LAVORI	16
2.6. PRESUPPOSTI DEL MODELLO	16
2.7. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ “A RISCHIO” E DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI	17
2.7.1. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ “A RISCHIO”.....	17
2.7.2. DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI.....	18
2.8. REGOLE COMPORTAMENTALI DI CARATTERE GENERALE	19




2.9.	COMPORAMENTI DA TENERE NEI RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI.....	20
2.10.	COMPORAMENTI DA TENERE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ "SENSIBILI" RISPETTO AI REATI SOCIETARI (ART 25TER DEL D.LGS. 231/2001).....	22
2.11.	COMPORAMENTI DA TENERE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ "SENSIBILI" RISPETTO AI REATI FINANZIARI O DI ABUSO DI MERCATO (ART 25 SEXIES DEL D.LGS. 231/2001 E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI PREVISTI DALL'ART. 187 QUINQUIES DEL TUF)	25
2.12.	COMPORAMENTI DA TENERE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ "SENSIBILI" IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI (ART 25 SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001)	
SEZIONE TERZA.....		30
3	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	30
3.1.	PREMESSA.....	30
3.2.	POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	31
3.3.	REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	32
3.4.	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	32
SEZIONE QUARTA		33
4.	SISTEMA DISCIPLINARE	33
4.1.	DESTINATARI E APPARATO SANZIONATORIO	33
5.	AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	34
6.	INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	35
7.	MODELLO E SOCIETÀ DEL GRUPPO	35

ALLEGATO 1: PARTECIPOGRAMMA GRUPPO VIANINI LAVORI

ALLEGATO 2: CODICE ETICO

ALLEGATO 3: MAPPA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI - REATI SOCIETARI E MARKET ABUSE



PREMESSA

Vianini Lavori - S.p.A. è una società quotata alla Borsa italiana, attiva nel settore della produzione e commercializzazione di manufatti in cemento armato.

CORPORATE GOVERNANCE

Composizione e ruolo del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Vianini Lavori S.p.A. è stato nominato dall'Assemblea in data 21.04.2008 per il triennio 2008-09-10 e scadrà, quindi, con l'approvazione del bilancio al 31.12.2010; rimanendo, per altro, in carica sino alla prima riunione successiva all'Assemblea dei Soci nella quale verrà approvato il bilancio d'esercizio .

Il Consiglio è attualmente composto da 9 membri, in maggioranza non esecutivi ed annovera 3 Consiglieri "indipendenti".

Al Presidente sono conferiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, con la sola esclusione di quelli riservati all'Assemblea ed al Consiglio dallo Statuto e dalla Legge.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- attribuisce le deleghe agli amministratori delegati ed al comitato esecutivo, ove costituito;
- determina, sentito il collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche;
- vigila sull'andamento generale della gestione con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi;
- esamina ed approva le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate;
- verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo generale della Società e del Gruppo predisposto dagli amministratori delegati delle singole società.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri effettivi e 3 supplenti eletti con voto di lista. In possesso dei prescritti requisiti di indipendenza ed onorabilità e con specifiche ed elevate competenze professionali.

La Società ha istituito, precedentemente alla approvazione del presente Modello, una Funzione di Internal Auditing alle dirette dipendenze del Presidente, con il compito di verificare l'effettivo rispetto delle procedure interne, sia operative che amministrative, adottate al fine di garantire una corretta gestione, nonché al fine di identificare, prevenire e gestire, per quanto possibile, i rischi di natura finanziaria ed operativa nonché i rischi di frodi in danno della società. Il responsabile dovrà riferire del proprio operato al Presidente ed ai Sindaci.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA


La Società si è dotata di una struttura organizzativa e professionale in funzione delle dimensioni e della struttura operativa del Gruppo, individuando con precisione i ruoli chiave dell'organizzazione, le funzioni e le specifiche responsabilità assegnate. L'organigramma della Società è illustrato, con la specificazione delle singole competenze, nel prospetto allegato al presente modello sotto la lett. a).

SEZIONE PRIMA

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito anche il "Decreto" o il "D. Lgs. 231/2001"), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art. 11 della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per "enti" devono intendersi le società commerciali, di



capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene sia definita “amministrativa” dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendone rimesso l'accertamento al giudice penale competente dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all'ente le medesime cautele e garanzie del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D. Lgs. 231/2001, commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (c.d. “soggetti apicali”), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. “sottoposti”).

Oltre all'esistenza dei requisiti sin qui descritti, il Decreto richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una “*colpa da organizzazione*”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive idonee a prevenire la commissione dei reati di cui al successivo paragrafo, da parte dei soggetti espressamente individuati dal Decreto.

Laddove l'ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del Modello di Organizzazione e Controllo previsto dal Decreto, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

1.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.


Si elencano di seguito i reati che, allo stato, sono inclusi nel perimetro di applicazione del Decreto, precisando tuttavia che si tratta di un elenco destinato presumibilmente ad ampliarsi nel prossimo futuro:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001):

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (319 – Ter c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri. (art. 322 – bis c.p.)

2. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, introdotti dalla Legge 409/2001 (Art. 25 bis D. Lgs. 231/2001):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di carta filigranata (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).



3. Reati societari, introdotti dal D. Lgs. 61/2002 e parzialmente modificati dalla Legge 262/2005 (Art. 25 ter D. Lgs. 231/2001):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (ora art. 173 bis del D. Lgs. 58/1998)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

4. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti e modificati rispettivamente dalla Legge 7/2006 e dalla Legge 7/2003 (Art. 25 quater, 25 quater .1 del D. Lgs. 231/2001)

5. Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e parzialmente modificati con la Legge 38/2006 (Art. 25 quinquies D. Lgs. 231/2001):


- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis, commi 1 e 2, c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

6. Abusi di mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 (Art. 25 sexies del D. Lgs. 231/2001, art. 187 – quinquies del D. Lgs. 58/1998):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/1998).
- Illeciti amministrativi in materia di market abuse (art. 187 bis e 187 ter D. Lgs. 58/1998)

7. Legge 16 marzo 2006 n. 146 Art. 10: Reati Transnazionali, definiti come quei reati commessi: i) da un gruppo criminale organizzato, ii) in più di uno Stato;iii) in uno Stato, nonostante una parte sostanziale delle preparazioni, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;iv) in uno Stato, nonostante in essi sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in diversi Stati; v) in uno Stato nonostante abbia effetti sostanziali in un altro. Fattispecie tipiche di Reati Transnazionali sono:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-bis del D.P.R. 43/1973);



- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 309/1990);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. 286/1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

8. Legge 3 agosto 2007 n. 123 Art. 9 (art. 25 septies) Misure in tema di tutela e della salute e della sicurezza sul lavoro

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

9. Legge 21 novembre 2007 n. 231 Art. 63 comma 3 (art 25 octies):

- Ricettazione (art.648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter).

Il rischio di commissione dei reati di cui agli Artt. 25 bis, 25 quater, 25 quinquies, septies ed octies del Decreto e all'art. 10 della Legge 146/2006, per quanto non si possa escludere *tout court*, è stato ritenuto remoto e, comunque, ragionevolmente coperto dai principi enunciati nel Codice Etico della Società, che vincola tutti i destinatari alla più rigorosa osservanza delle leggi e delle normative ad essa applicabili.

Quanto alle altre fattispecie di reato contemplate dal Decreto, di seguito si riporta una breve descrizione dei reati che potrebbero potenzialmente riguardare la Società; ovvero dei reati in danno della Pubblica Amministrazione, dei reati societari e di abuso di mercato (artt. 24, 25, 25-ter, 25-sexies).

1.2.1. REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.


Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316bis c.p.)

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti. Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o



mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316bis), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro – indebito - ottenimento.

Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640ter, comma 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs. 231/01: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un Dipendente od un Agente della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. (art. 357 cod. pen.).

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358 cod. pen.).

Corruzione (artt. 318-319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente.


Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato



Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 24 del decreto (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma dell'art. 322 bis c.p., i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

1.2.2. REATI SOCIETARI

False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci e creditori(artt. 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta di due modalità di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori. La prima (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 c.c.) è costruita come un reato di danno.

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione delle scritture contabili sociali, i sindaci e i liquidatori (reato proprio).

Falso in prospetto (art. 173-bis D. Lgs. 58/1998)

Commette il reato chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo da indurre in errore i destinatari del prospetto.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto (dolo generico);
- la condotta deve essere idonea ad indurre in inganno i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta



incriminata.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica patrimoniale o finanziaria della società al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della Società di Revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione di Vianini Lavori S.p.A. ed i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato si realizza quando gli Amministratori, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Il reato è imputabile esclusivamente agli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato consiste nella distribuzione da parte degli Amministratori di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o di riserve che non possono per legge essere distribuite.

Si precisa che il reato si estingue se la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve avviene prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Soggetti attivi del reato sono solo gli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali (art. 2628 c.c.)

Il reato si realizza quando gli Amministratori, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cagionano una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge attraverso l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni della società, o della controllante.

Soggetti attivi del reato sono anche in questo caso solo gli amministratori.

Si precisa che il reato si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.


Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato si realizza attraverso la violazione degli obblighi di informativa previsti dall'art. 2391, 1 comma c.c. (conflitto di interessi) quando dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si configura attraverso l'aumento fittizio, anche solo parziale, del capitale sociale realizzato, da Amministratori o da Soci, mediante attribuzione di azioni in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti.

Soggetti attivi del reato sono dunque gli amministratori e i soci.



Indebita ripartizione dei beni sociali dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui i liquidatori cagionino un danno ai creditori ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme per soddisfarli.

Soggetti attivi del reato sono dunque solo i liquidatori.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), quindi anche da soggetti esterni alla società.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o attraverso operazioni o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati e/o idonei ad accrescere la fiducia del pubblico o di istituti finanziari nella stabilità patrimoniale.

Anche questo è un reato comune che può essere commesso da chiunque.

Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

1) attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;

2) attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

1.2.3. REATI DI ABUSO DI MERCATO

a) Abuso di informazione privilegiata (art. 184 del D. Lgs 58/1998)

Il reato si realizza quando colui che è in possesso di informazioni privilegiate, in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio dell'attività lavorativa di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;


b) comunica tali informazioni agli altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)

Informazione privilegiata è un'informazione non pubblica, di carattere preciso, concernente la Vianini Lavori S.p.A. e/o società sue controllate e che, se resa pubblica, è in grado di incidere in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari emessi dalla Vianini Lavori Holding Spa.

Gli strumenti finanziari sono i seguenti:

- Strumenti finanziari quotati emessi dalla Vianini Lavori o da sue controllate;
- Strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere le azioni;
- Strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
- Strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'art. 1, comma 3 del Testo Unico;
- Strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
- Azioni quotate emesse dalle società controllate dalla Vianini Lavori e gli strumenti finanziari di cui ai punti precedenti ad esse collegati;
- Azioni non quotate emesse da società controllate dalla Vianini Lavori quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui ai punti precedenti ad esse collegati.



b) Manipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. 58/1998)

La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o la realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Illeciti Amministrativi (art. 187-bis e 187 – ter D. Lgs. 58/1998)

Nelle stesse ipotesi di cui sopra [a) e b)], salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato , è punito con la sanzione amministrativa da euro centomila a euro quindici milioni,

1.3. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO

Il sistema sanzionatorio descritto dal D. Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, si articola nelle seguenti sanzioni amministrative :

- a) pecuniarie;
- b) interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

a) Le sanzioni pecuniarie, che sono sempre applicate in caso di responsabilità dell'ente sono determinate dal giudice attraverso un sistema basato su "quote".

L'importo della singola quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 e viene fissato sulla base delle situazione economica/finanziaria dell'ente, allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione. Il giudice determina il numero delle quote (in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000) tenendo conto:

- 1) della gravità del fatto;
- 2) del grado della responsabilità dell'ente;
- 3) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni possono essere ridotte qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato è di particolare tenuità;
- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno oppure, abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia adoperato in tal senso, ovvero sia stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Nel caso dei reati di abusi di mercato se il prodotto o il profitto dell'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata sino a 10 volte tale prodotto o profitto.


b) Le sanzioni interdittive, che nei reati di maggior rilievo si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, oppure da un soggetto subordinato, se viene provato che la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata da 3 mesi a 2 anni, ma possono, in casi eccezionali, essere applicate in via definitiva.



Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelarmene applicate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

c) In merito alla confisca è previsto che il prezzo o il profitto del reato sia sempre confiscato e che, qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

d) La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Introdotta la responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che lo stesso non risponde a titolo di responsabilità amministrativa qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione e Controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.


L'adozione del **Modello di Organizzazione e Controllo** (ovvero di seguito il "Modello") consente, dunque, all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, da parte dell'organo dirigente dell'ente da individuarsi nel Consiglio di Amministrazione, non pare, tuttavia, sufficiente ad escludere *tout court* detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia, al contempo, **efficace** ed **effettivo**.

Con riferimento all'efficacia del modello, il Decreto richiede che esso:

- **individui le attività** nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- **preveda specifici protocolli diretti** a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- **individui modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione dei reati;
- **preveda obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello.

Con riferimento all'effettività del modello, il Decreto richiede:

- la **verifica periodica**, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello, o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente, ovvero modifiche legislative, la modifica dello stesso;
- l'**adozione di un sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal modello.



1.5. LE “LINEE GUIDA” DI CONFINDUSTRIA

L'art. 6, comma 3, del Decreto dispone espressamente che i Modelli di Organizzazione e Controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con gli altri Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei Modelli a prevenire i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4.12.2003. I successivi aggiornamenti, pubblicati in data 24.05.2004 e 31.03.2008, sono stati approvati dal Ministero della Giustizia che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto.

Nella definizione del Modello di Organizzazione e Controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal Decreto;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati, attraverso l'adozione di specifici protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo ideato da Confindustria, che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del modello, sono:

- l'adozione di un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- sistemi di controllo di gestione capaci di fornire tempestiva segnalazione dell'insorgere di criticità generali e/o particolari;
- comunicazione al personale e sua formazione;

Nelle relative Linee Guida, Confindustria precisa, inoltre, che le componenti del sistema di controllo debbano informarsi ai seguenti principi:

- **verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza** di ogni operazione;
- **applicazione del principio di separazione delle funzioni** e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- **documentazione dei controlli.**

Nella predisposizione del relativo Modello di Organizzazione e Controllo, Vianini Lavori Holding S.p.A. tiene, dunque, conto delle indicazioni fornite dalle Linee Guida predisposte da Confindustria.


SEZIONE SECONDA

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DI VIANINI LAVORI S.P.A.

2.1. FINALITÀ DEL MODELLO

VIANINI LAVORI S.p.A. (di seguito alternativamente “VIANINI LAVORI” o la “Società”) è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle relative attività aziendali, a tutela della propria immagine e reputazione, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti, ed è, altresì, consapevole dell'importanza di dotarsi di un Modello di Organizzazione e Controllo, idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori.

Sebbene l'adozione del Modello non costituisca un obbligo imposto dal Decreto bensì una scelta facoltativa rimessa a ciascun singolo ente, per i motivi sopra menzionati Vianini Lavori ha deciso di adeguarsi alle prescrizioni del Decreto, avviando un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, all'integrazione del sistema attualmente esistente.



Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera in data 19.03.2009.

Segnatamente, attraverso l'adozione del **Modello di Organizzazione e Controllo**, Vianini Lavori intende perseguire le seguenti finalità:

- determinare nei Destinatari del Modello, definiti nel successivo paragrafo 2.2, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti, nonché di sanzioni amministrative irrogabili direttamente alla Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Vianini Lavori, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, ai principi etici ai quali la stessa si attiene nell'esercizio delle attività aziendali;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

2.2. DESTINATARI DEL MODELLO

Le disposizioni del presente Modello trovano applicazione nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e dei dipendenti (per tali intendendosi tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i dirigenti) della Società oltre che nei confronti dei revisori, dei consulenti, dei partner commerciali e finanziari, e dei collaboratori a vario titolo della Società, in particolare, di coloro che svolgono attività identificate a rischio di reato, opportunamente formati e informati in relazione ai contenuti del Modello.

2.3. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO


Con riferimento alle esigenze individuate nel Decreto, i punti fondamentali sviluppati da Vianini Lavori nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:

- principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, che trovano riscontro sia nel Codice Etico adottato da Vianini Lavori, sia, più in dettaglio, nel presente Modello;
- mappa delle attività a rischio;
- procedure e protocolli relativi ai processi ritenuti a maggior rischio reato;
- Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo") ed attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili ai Destinatari in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;
- attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione ai Destinatari del presente Modello;
- regole e responsabilità per l'adozione, l'implementazione e le successive modifiche o integrazioni del Modello (aggiornamento del Modello), nonché per la verifica del funzionamento e dell'efficacia dello stesso.

2.4. CODICE ETICO E MODELLO

Vianini Lavori intende operare secondo principi etici diretti ad improntare lo svolgimento dell'attività aziendale, il perseguimento dello scopo sociale e la sua crescita nel rispetto delle leggi vigenti. A tale fine, Vianini Lavori si è dotata di un Codice Etico volto a definire una serie di principi di "deontologia aziendale", che la Società riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza da parte degli Organi sociali, dei propri dipendenti e di tutti coloro che cooperano con essa, a qualunque titolo, nel perseguimento dei fini aziendali.

Il Codice Etico ha, pertanto, una portata di carattere generale e rappresenta uno strumento adottato in via autonoma da Vianini Lavori Holding S.p.A. Il Modello, invece, risponde a specifiche prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, apparentemente commessi a vantaggio della Società, possono fare sorgere a carico della stessa una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del Decreto).



In considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, tale documento acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, un elemento dello stesso.

2.5. GRUPPO VIANINI LAVORI

Con riguardo al Gruppo Vianini Lavori, inteso come Società Capogruppo e Società controllate (il "Gruppo"), si è ritenuto opportuno far adottare il Codice Etico per conformare le attività e la conduzione degli affari di tutte le Società del Gruppo al rispetto della legge e delle normative dei Paesi di riferimento, in un quadro di integrità, legittimità, correttezza e trasparenza

Il Codice Etico, così come il Modello di organizzazione previsto dal Decreto del quale si raccomanda alle controllate l'adozione, si propone di enunciare i principi comportamentali e le regole etiche a cui conformarsi nella conduzione degli affari al fine di conciliare la ricerca della competitività sul mercato del Gruppo Vianini Lavori con il rispetto delle regole sulla concorrenza promuovendo, in un'ottica di responsabilità sociale e di tutela ambientale, il corretto e funzionale utilizzo delle risorse.

Il partecipogramma del Gruppo Vianini Lavori viene allegato al presente Modello Organizzativo, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, sotto l'allegato 1).

2.6. PRESUPPOSTI DEL MODELLO

Nella predisposizione del Modello, Vianini Lavori ha tenuto conto del sistema di controllo interno esistente in azienda, al fine di verificare se esso sia idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto nelle aree di attività a rischio identificate.

Più in generale, il **sistema di controllo interno della Società deve garantire**, con ragionevole **certezza**, il raggiungimento di **obiettivi operativi**, di informazione e di conformità:

- l'**obiettivo operativo del sistema di controllo interno riguarda l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse**, nel proteggersi dalle perdite, nel salvaguardare il patrimonio aziendale; tale sistema è volto, inoltre, ad assicurare che il personale operi per il perseguimento degli obiettivi aziendali, senza anteporre altri interessi a quelli della Società;
- l'**obiettivo di informazione si sostanzia nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili** per il processo decisionale all'interno e all'esterno dell'organizzazione aziendale;
- l'obiettivo di conformità garantisce, invece, che tutte le operazioni ed azioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali e delle procedure aziendali interne.

Il sistema di controllo coinvolge ogni settore dell'attività svolta da Vianini Lavori attraverso la **distinzione dei compiti operativi** da quelli di **controllo**, riducendo ragionevolmente possibili conflitti di interesse.

Alla base del sistema di controllo interno di Vianini Lavori vi sono i seguenti **principi**:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
- nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia (c.d. segregazione dei compiti);
- il sistema di controllo interno deve poter documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

La responsabilità in ordine al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni è rimessa a ciascuna funzione aziendale per tutti i processi di cui essa sia responsabile.

In particolare, il sistema di controllo interno si basa sui seguenti **elementi**:

- Codice Etico Vianini Lavori Holding S.p.A. ;
- Sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell'attribuzione delle responsabilità (si rimanda all'organigramma esposto nella "premessa" al presente documento);
- Sistema di procedure e istruzioni interne;
- Strumenti informatici orientati alla segregazione delle funzioni;
- Sistema di controllo di gestione, nonché di reporting;
- Poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità;
- Funzioni preposte alla comunicazione esterna (principalmente Investor relator);
- Sistema di comunicazione interna e formazione del personale.



La **tipologia dei controlli** aziendali esistente nel Gruppo Vianini Lavori prevede:

- **controlli di linea**, svolti dalle singole unità operative sui processi di cui hanno la responsabilità gestionale, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;
- **attività di monitoraggio**, svolta dai responsabili di ciascun processo e volte a verificare il corretto svolgimento delle attività sottostanti, sulla base dei controlli di natura gerarchica;
- **attività di rilevazione, valutazione e monitoraggio del sistema di controllo interno** sui processi e sui sistemi amministrativo-contabili che hanno rilevanza ai fini della formazione del bilancio.

Nonostante il sistema di controllo interno esistente, sopra descritto nei suoi elementi principali, contenga numerosi elementi validi per poter essere utilizzato anche per la prevenzione dei reati contemplati dal Decreto, la Società, sensibile alle esigenze di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività sociali, nonché a tutela della propria immagine e reputazione, ha deciso di condurre un'attenta analisi dei propri strumenti di organizzazione, gestione e controllo, per verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, ove si sia reso necessario, per adeguarli.

2.7. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ "A RISCHIO" E DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI

Il Decreto prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di Organizzazione e Controllo dell'ente individui le attività aziendali, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati richiamati dal Decreto.

E' stata, dunque, condotta un'attenta analisi delle attività aziendali e delle strutture organizzative di Vianini Lavori, allo specifico scopo di identificare i rischi di reato concretamente realizzabili in ambito aziendale (c.d. "aree di attività sensibili"), nonché i processi nel cui ambito, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per la commissione di alcune fattispecie di reato (c.d. "processi strumentali" e "processi sensibili").

2.7.1. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ "A RISCHIO"

In considerazione delle attività caratteristiche di Vianini Lavori, l'analisi si è concentrata, in particolar modo, sull'individuazione delle aree sensibili alla commissione dei reati previsti agli Artt. 24, 25, 25 *ter*, 25 *sexies* e 25 *septies* del Decreto.

Il rischio di commissione dei reati di cui agli Artt. 25 *bis*, 25 *quater*, 25 *quinqüies* ed 25 *octies* del Decreto e art.10 della Legge 146/2006, per quanto non si possa escludere *tout court*, è stato ritenuto remoto e, comunque, ragionevolmente coperto dai principi enunciati nel Codice Etico della Società, che vincola tutti i destinatari alla più rigorosa osservanza delle leggi e delle normative ad essa applicabili.

I risultati dell'attività sopra descritta sono stati raccolti in una Scheda descrittiva (c.d. "matrice delle attività a rischio-reato"), che illustra nel dettaglio i concreti profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 nell'ambito delle attività aziendali di Vianini Lavori, e che è conservata presso la Società.

Nello specifico, è stato riscontrato il rischio di possibile commissione dei reati previsti dal Decreto, in particolare delle fattispecie di cui ai menzionati Artt. 24, 25 e 25 *ter*, 25-*sexies* e 25 *septies* del Decreto e dall art. 187 – *quinqüies* del D. Lgs. 58/1998 nelle seguenti aree di attività aziendale:

- rapporti di "profilo istituzionale" con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- gestione degli adempimenti e comunicazioni e/o delle richieste connesse all'attività caratteristica (ottenimento, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti, da parte di Enti Pubblici competenti e/o di Autorità Amministrative Indipendenti, tra le quali la Consob e l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali);
- contenzioso giudiziale e stragiudiziale (es. civile, tributario, giuslavoristico, amministrativo e penale);
- assunzione del personale, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e adempimenti connessi ai contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori;
- adempimenti fiscali, societari e dei rapporti con gli Enti Pubblici coinvolti, anche in occasione di ispezioni




e accertamenti;

- gestione e tenuta della contabilità generale;
- predisposizione dei progetti di bilancio civilistico e consolidato, nonché di eventuali situazioni patrimoniali, anche in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie, da sottoporre al Consiglio di amministrazione e/o all'Assemblea dei Soci;
- adempimenti in materia societaria e delle attività di comunicazione al mercato delle informazioni "price sensitive". In particolare,
 - redazione dei documenti informativi, dei comunicati, di materiale informativo in qualunque forma predisposti, normalmente destinati ad investitori, analisti finanziari, giornalisti, altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o al pubblico in generale;
 - organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti, con investitori, analisti finanziari, giornalisti e altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa;
 - comunicazione a terzi e al mercato di informazioni concernenti la società e le società appartenenti al Gruppo, non ancora comunicate al pubblico e destinate alla diffusione, per legge o per decisione della società;
- acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse, aventi ad oggetto azioni proprie della Società, delle società controllate o delle società controllanti, incluse tra gli strumenti finanziari di cui all'art. 180 lett. a) del TUF;
- acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse, aventi ad oggetto altri strumenti finanziari di cui all'art. 180 lett. a) del TUF, o ad essi collegati, emessi dalla Società, da società controllanti, controllate, collegate, partecipate o da altre società nelle quali i «soggetti rilevanti» della Società ai sensi del «Codice di comportamento» abbiano un potere di gestione ovvero un interesse giuridicamente rilevante;
- gestione delle attività operative nell'ambito della sede sociale, con riferimento alle misure di prevenzione in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro.

2.7.2. DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI

La Società, sensibile all'esigenza di mantenere la necessaria flessibilità gestionale e di garantire, al contempo, il più rigoroso adeguamento ai dettami del Decreto, ha implementato i seguenti protocolli specifici a presidio dei processi nel cui ambito, in linea teorica, potrebbero essere compiuti i reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001), i reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/2001), i reati di Market abuse (art. 25-sexies D. Lgs. 231/2001) e quelli in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del D.lgs. 231/2001), in particolare:

1. Rapporti con la P.A. e le Autorità di Vigilanza;
2. Gestione del personale (selezione ed assunzione, assegnazione e gestione dei benefit; gestione dei rimborsi spese ed anticipi);
3. Gestione consulenze ed incarichi professionali;
4. Gestione omaggi, sponsorizzazioni, erogazioni e liberalità;
5. Gestione degli acquisti di beni e servizi;
6. Gestione dei flussi monetari e finanziari;
7. Bilancio e documenti periodici;
8. Predisposizione del budget;
9. Rapporti con la Società di Revisione ed i Sindaci
10. Gestione delle informazioni con particolare riferimento alle informazioni privilegiate;
11. Operazioni con parti correlate, ivi comprese le società del Gruppo;
12. Addestramento alla salute ed alla sicurezza del personale di stabilimento;
13. Gestione e utilizzo delle risorse destinate all'attuazione dei presidi di sicurezza e salute.



I protocolli contengono la disciplina più idonea a governare il profilo di rischio individuato, attraverso un insieme di regole originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del relativo sistema di prevenzione del rischio.

Essi rispondono, tra l'altro, all'esigenza di documentare e rendere verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde consentirne la tracciabilità.

Ciascun protocollo, formalmente adottato dalla Società, vincola tutti i soggetti coinvolti nelle funzioni dallo stesso, di volta in volta, interessate.

2.8. REGOLE COMPORTAMENTALI DI CARATTERE GENERALE

RISPETTO DELLE LEGGI

I Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi italiane o di quelle del paese in cui si trovano occasionalmente per ragioni di lavoro o in cui risiedono.

Nessun Destinatario del Modello può costringere o sollecitare altri Destinatari a violare le leggi italiane o di un paese estero ove la Società svolge la propria attività od ha comunque interessi diretti o indiretti.

CONFLITTO DI INTERESSI

I Dipendenti e i componenti degli Organi Sociali destinatari del Modello devono valutare prima di ogni operazione la possibilità che si manifestino conflitti di interesse, attuali e/o potenziali, e provvedere affinché il conflitto venga evitato a priori.

Sono esempi, non esaustivi e puramente indicativi, di conflitto d'interesse:

- condurre un'operazione in una posizione di vertice e avere interessi economici diretti o indiretti (tramite familiari e parenti) con i fornitori e/o clienti che collaborano all'operazione;
- curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività personali o tramite familiari con loro;
- accettare favori da terzi per favorirli nei rapporti con la Società.

Chiunque si trovi in una situazione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione al proprio superiore gerarchico, il quale, oltre a informare l'Organismo di Vigilanza, deve valutare e attivare le misure per cui, nonostante il conflitto d'interesse, l'operazione sarà condotta nel rispetto delle abituali condizioni di mercato.

In caso di dubbio o di impossibilità a risolvere il conflitto d'interesse l'operazione deve essere sospesa.

RISERVATEZZA

I Destinatari del Modello devono mantenere riservati tutti i dati e le informazioni della Società e del Gruppo acquisiti o trattati in esecuzione dell'attività per la Società, nonché assicurare il pieno e puntuale rispetto delle misure di sicurezza e di protezione.


CORRETTEZZA

I Destinatari del Modello devono gestire in maniera completa tutte le operazioni, garantendo la trasparenza delle relative informazioni e la legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione o transazione.

IMPARZIALITÀ

I Destinatari del Modello devono evitare di favorire alcun gruppo di interesse o singole persone, nonché astenersi da qualsivoglia discriminazione sul presupposto dell'età, dello stato di salute, del sesso, della religione, della razza o di opinioni politiche e culturali.

COMUNICAZIONI ALL'ESTERNO



I Dipendenti e i componenti degli Organi Sociali destinatari del Modello devono effettuare tutte le comunicazioni verso l'esterno, nel rispetto delle leggi e delle regole interne della Società e del Gruppo e professionali.

Nessun Destinatario può divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi notizie o informazioni riservate attinenti le attività della Società e del Gruppo.

TUTELA DEI BENI AZIENDALI

I Destinatari del Modello, nell'utilizzare i beni della Società, devono operare con diligenza per salvaguardare l'efficienza e la durata dei beni. È vietato l'uso improprio che possa arrecare danni e/o riduzioni di efficienza dei beni dei beni stessi.

2.9. COMPORAMENTI DA TENERE NEI RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 che riguardano i rapporti con la Pubblica Amministrazione e le situazioni in cui questa è comunque coinvolta (reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il Patrimonio ex art. 24 e 25 del Decreto).

POTENZIALI AREE A RISCHIO

In considerazione delle attività svolte dalla Società, e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto:


- a) operazioni relative a finanziamenti agevolati o volte all'ottenimento di agevolazioni e contributi dalla PA;
- b) gestione delle risorse finanziarie;
- c) comunicazione alla PA di informazioni e dati aziendali;
- d) gestione assunzione del personale;
- e) gestione e assunzione di consulenti esterni;
- f) gestione delle verifiche, ispezioni, controlli posti in essere dalla PA richieste da norme legislative e regolamentari;
- g) gestione dell'attività di contenzioso in tutti i gradi di giudizio, anche attraverso l'ausilio di legali esterni.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli Artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001. E', altresì, proibito porre in essere comportamenti che determinino situazioni di conflitto di interesse nei confronti di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o di Autorità Amministrative Indipendenti.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO NELLE PRINCIPALI AREE A RISCHIO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano, per conto o nell'interesse della Società, rapporti con la Pubblica Amministrazione o con Autorità Amministrative Indipendenti, tra cui, a mero titolo di esempio, la Consob e l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali a tal fine previste.



Al fine di evitare il verificarsi dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e del patrimonio previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- a) osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano i rapporti e/o i contatti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi;
- b) improntare i rapporti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- c) verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse Aree sui Collaboratori che effettuano attività nei confronti di enti pubblici, che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con i medesimi enti sia svolto in modo lecito e regolare;
- d) gestire qualsivoglia rapporto, anche occasionale, con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi in modo lecito e regolare.

È, inoltre vietato:

- a) usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
 - b) richiedere e/o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla P.A., da altri enti pubblici o dalla Comunità europea o da altri organismi pubblici di diritto internazionale, mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute;
 - c) destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
 - d) corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario o a P.A. o altri pubblici funzionari della Comunità Europea o altri organismi pubblici di diritto internazionale;
 - e) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della PA o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi al rapporto di affari con la Società o altre società del Gruppo o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società o il Gruppo. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge; non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita. In caso di dubbio il Destinatario deve darne tempestiva informazione alla società di appartenenza la quale, nei casi opportuni informa tempestivamente la funzione Internal Auditing che, a sua volta, sottoporrà la segnalazione al Organismo di Vigilanza; in ogni caso, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso.
- I contributi e i finanziamenti a fini politici e assistenziali devono restare nei limiti consentiti dalla legge ed essere preventivamente autorizzati dal C.d.A. o dalle funzioni aziendali da questo designate;
- f) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Collaboratori e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
 - g) corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario;
 - h) porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea o ad organismi di diritto pubblico internazionale) per realizzare un ingiusto profitto;
 - i) eludere i divieti dalla lettera b) alla lettera g), ricevendo o anche solo sollecitando erogazioni a qualsivoglia titolo che, sotto qualsivoglia forma e/o denominazione (ad esempio, sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità) abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
 - l) promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri benefici e/o utilità nei rapporti con Rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi, per promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;



- m) eludere il divieto di cui alla lettera i) ricorrendo a forme diverse di aiuti e/o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
- n) sottrarre, alterare e/o manipolare i dati e i contenuti del sistema informatico o telematico, per ottenere un ingiusto profitto e arrecando danni a terzi.

PRINCIPI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c) i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- d) l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente, alla società di revisione o all'Organismo di Vigilanza;
- e) la scelta di consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi, sia motivata la scelta;
- f) non siano corrisposti compensi o commissioni a Collaboratori e Fornitori o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e/o comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- g) i sistemi di remunerazione premianti ai Dipendenti e Collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- h) la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- i) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- l) alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs. 626/94, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'OdV dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali, che verranno conservati dall'OdV.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

2.10. COMPORAMENTI DA TENERE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ "SENSIBILI" RISPETTO AI REATI SOCIETARI (ART 25TER DEL D.LGS. 231/2001)

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati societari di cui al D. Lgs. 231/2001.

POTENZIALI AREE A RISCHIO

In considerazione delle attività svolte dalla Società e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, in relazione:



-
- 1) alle attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa nonché dei relativi controlli e comunicazione;
 - 2) delle situazioni o attività in potenziale conflitto di interessi e, in genere, potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25-ter del Decreto:
 - a) predisposizione di comunicazioni e prospetti informativi riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del gruppo, ivi inclusi i bilanci e le relazioni periodiche;
 - b) rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti d'impresa;
 - c) documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa;
 - d) comunicazioni ad autorità pubbliche di vigilanza;
 - e) situazioni di conflitto di interessi degli amministratori;
 - f) acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse su strumenti finanziari non quotati;
 - g) gestione dei rapporti con la società di revisione;
 - h) comunicazione di informazioni relative a strumenti finanziari non quotati.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO NELLE PRINCIPALI AREE A RISCHIO

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati societari previsti dal D. Lgs. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto **2.2.** dello stesso, devono attenersi alle seguenti condotte:

- a) agire, ciascuno secondo la propria funzione, in osservanza dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, nonché secondo le procedure statutariamente previste;
- b) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale;
- c) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione delle informazioni destinate a consentire agli Azionisti ed agli Investitori di formarsi opinioni e/o giudizi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- d) fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- e) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, agevolando e garantendo ogni forma di controllo interno e promuovendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni collegiali;
- f) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge poste a tutela dell'integrità del capitale sociale;
- g) rispettare, in caso di riduzione del capitale sociale, di fusione e/o di scissione, le norme di legge poste a tutela dei creditori;
- h) collaborare per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- i) osservare le leggi in materia di tutela della concorrenza e del mercato e vigilare sulla perfetta osservanza delle stesse, nonché collaborare con le Autorità regolatrici del mercato e con le altre Autorità di Vigilanza;
- l) improntare le informazioni su strumenti finanziari non quotati al rispetto del diritto all'informazione, secondo criteri di accuratezza, coerenza con i principi e le politiche della Società ed in conformità con le leggi, le regole e le pratiche di condotta professionale.

È inoltre vietato:

- a) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo nel suo insieme, nonché sull'evoluzione delle relative attività, sugli strumenti finanziari della Società e sui relativi diritti;
- b) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo nel suo insieme;




-
- c) alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
 - d) restituire conferimenti ai soci o esentare i soci dall'effettuarli, al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge;
 - e) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
 - f) acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
 - g) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - h) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
 - i) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
 - l) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
 - m) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti, finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
 - n) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione, tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
 - o) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e del Gruppo nel suo insieme;
 - p) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
 - q) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio suscettibili di determinare riflessi su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.

PRINCIPI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c) i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- d) l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione o all'Organismo di Vigilanza;
- e) la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- f) le informazioni relative strumenti finanziari non quotati diffuse al pubblico devono provenire da fonti certe ed univoche e da elaborazioni complete ed accurate.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.



2.11. COMPORAMENTI DA TENERE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ "SENSIBILI" RISPETTO AI REATI FINANZIARI O DI ABUSO DI MERCATO (ART 25 SEXIES DEL D.LGS. 231/2001 E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI PREVISTI DALL'ART. 187 QUINQUIES DEL TUF)

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati finanziari o di abuso di mercato di cui al D. Lgs. 231/2001

POTENZIALI AREE A RISCHIO

In considerazione delle attività svolte dalla Società e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, in relazione:

- alle attività aventi ad oggetto l'acquisto, la vendita o altre operazioni su strumenti finanziari di cui all'art. 180 lett. a) e b) del TUF;

- alle attività di gestione dei rapporti con gli investitori, gli analisti finanziari, giornalisti e con altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa;

- all'attività di redazione dei documenti informativi e dei comunicati concernenti la Società e le società appartenenti al Gruppo, destinati al pubblico per legge o per decisione della società;

- all'attività di comunicazione al pubblico dei documenti informativi, dei comunicati concernenti la Società e il Gruppo, nonché di ogni informazione privilegiata ai sensi dell'art. 181 del TUF;

- di ogni altra area di attività o di procedure della società o di società appartenenti al Gruppo che siano collegate alla nascita, alla formazione e alla comunicazione, interna o esterna, di informazioni privilegiate di cui all'art. 181 del TUF;

sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 25 sexies del Decreto o gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 187-quinquies del TUF:

a) acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse, aventi ad oggetto azioni proprie della Società, delle società controllate o delle società controllanti, incluse tra gli strumenti finanziari di cui all'art. 180 lett. a) del TUF;

b) acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse, aventi ad oggetto altri strumenti finanziari di cui all'art. 180 lett. a) del TUF emessi dalla Società, da società controllanti, controllate o collegate;

c) acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse, aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi da quelli di cui alla lettera precedente, il cui valore sia collegato a tali strumenti finanziari (c.d. derivati);

d) acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse, aventi ad oggetto strumenti finanziari di cui all'art. 180, lett. a) e b) del TUF, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, ammessi alla negoziazione, o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione, in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;

e) redazione dei documenti informativi, dei comunicati, di materiale informativo in qualunque forma predisposti, normalmente destinati ad investitori, analisti finanziari, giornalisti, altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o al pubblico in generale;


f) organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti, con investitori, analisti finanziari, giornalisti e altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa;

g) comunicazione a terzi e al mercato di informazioni concernenti la società e le società appartenenti al Gruppo, non ancora comunicate al pubblico e destinate alla diffusione, per legge o per decisione della società;

h) processi di gestione delle informazioni privilegiate.

PRINCIPI DI COMPORAMENTO E CONTROLLO NELLE PRINCIPALI AREE A RISCHIO

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 sexies del D. Lgs. 231/2001 e gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 187-quinquies del TUF); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.




Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D. Lgs. 231/01, per tutti i Destinatari del presente Modello, è vietato:

- 1) utilizzare Informazioni Privilegiate, come definite dall'apposita procedura aziendale, in funzione della propria posizione all'interno del Gruppo o per il fatto di essere in rapporti d'affari con il Gruppo, per negoziare, direttamente o indirettamente, azioni della Società, di società clienti o concorrenti, o di altre società o comunque per trarne un vantaggio personale, così come per favorire soggetti terzi o la società o altre società del Gruppo;
- 2) rivelare a terzi Informazioni Privilegiate relative al Gruppo, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;
- 3) concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari del Gruppo scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi. Questo comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa;
- 4) diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo.

PRINCIPI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DEI REATI FINANZIARI O DI ABUSO DI MERCATO

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) siano ricostruibili i procedimenti mediante i quali sono elaborate e assunte le decisioni, la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, in modo che sia garantita la trasparenza delle scelte effettuate e le motivazioni che le hanno ispirate;
- b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza documentale delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c) i documenti riguardanti le informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente o del responsabile incaricato, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza dell'accesso ai documenti già archiviati, di cui alle due lettere precedenti; l'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne;
- d) siano identificate, all'interno della società, le informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate, nonché i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali. Devono inoltre essere adottate misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni e, laddove, queste riguardino procedimenti a più fasi, integrare il contenuto delle informazioni stesse;
- e) sia assicurata la riservatezza delle informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate, all'interno della società, sia nel caso in cui l'informazione si trovi su supporto informatico sia che si trovi su supporto cartaceo;
- f) siano assicurate misure idonee ad evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno della società delle informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate. Le misure idonee possono essere dichiarazioni di impegno a rispettare la riservatezza delle informazioni stesse, rilasciate dalle persone che hanno legittimo accesso alle informazioni ovvero di natura tecnologica, al fine di evitare la duplicazione, la trasmissione o l'asportazione indebita di documenti nell'accezione di cui all'art. 491-bis c.p. - di qualsivoglia natura, contenenti le informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate o la loro indebita apprensione;
- g) siano identificate le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono le informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate;
- h) siano identificate le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate;
- i) siano assicurate misure idonee ad evitare la comunicazione selettiva di informazioni privilegiate e destinate a divenire privilegiate;



l) siano previste misure volte a vietare, in determinati periodi dell'esercizio sociale che precedono o sono successivi alla diffusione di informazioni privilegiate da parte della società, il compimento di operazioni (c.d. blocking periods) aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla società o a questi collegati, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione nella Società e dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società (c.d. «persone rilevanti»);

m) sia assicurata la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni comunicate a investitori, analisti finanziari, giornalisti e altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o il pubblico in generale;

n) i rapporti con investitori, analisti finanziari, giornalisti, altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o con il pubblico in generale siano tenuti esclusivamente da soggetti appartenenti alle funzioni competenti, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge, dalle Autorità di Vigilanza del mercato e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

o) siano stabilite misure idonee per verificare e controllare in via preventiva la legittimazione alla partecipazione e i contenuti da trattare negli incontri, in qualunque forma tenuti, con investitori, analisti finanziari, giornalisti o altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa.

L'Organismo di Vigilanza cura che le procedure di cui al paragrafo precedente siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso contenute e adeguate alle finalità in precedenza indicate.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

L'Organismo di Vigilanza vigila che nelle società appartenenti al Gruppo siano adottati principi e procedure coerenti con i principi e le procedure fatti propri dalla Società, ai fini della prevenzione degli abusi di mercato.

2.12. COMPORAMENTI DA TENERE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ "SENSIBILI" RISPETTO AI REATI IN MATERIA DI MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001)

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui all'art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001 ed agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale

POTENZIALI AREE A RISCHIO

In considerazione del fatto che il Gruppo non svolge attività operative dirette, le attività sensibili in materia di misure per la tutela della salute e della sicurezza riguardano esclusivamente le misure di prevenzione e protezione relative alla sede sociale di Via Montello n. 10 e quelle relative alle società partecipate che non sono dotate di un autonomo regime ai sensi del Dl. gs. 231/01 e, quindi, relativamente :

- alle attività aventi ad oggetto la valutazione dei rischi e la predisposizione del documento di valutazione dei rischi;
- alle attività di gestione dei rapporti con il datore di lavoro e con le autorità preposte alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza e con i soggetti, quali operai, tecnici, fornitori o altri interessati dalle misure per la tutela della salute e della sicurezza;
- all'attività di redazione dei documenti operativi ed informativi aventi ad oggetto lo studio, la progettazione, l'approntamento e l'esecuzione delle misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- all'attività di esecuzione degli interventi e presidi realizzati per la protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori ;
- all'attività di verifica e manutenzione degli interventi di cui al precedente punto;
- all'attività di gestione ed impiego delle risorse destinate alla realizzazione e manutenzione degli interventi e dei presidi posti a protezione e prevenzione dei rischi;
- all'attività di verifica e vigilanza sul rispetto da parte dei lavoratori e di qualsiasi altro soggetto autorizzato ad operare nell'area medesima, delle misure di protezione e prevenzione poste in essere dal datore di lavoro;



– di ogni altra area di attività o di procedure della società o di società appartenenti al Gruppo che siano comunque collegate al rispetto ed alla attuazione delle misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO NELLE PRINCIPALI AREE A RISCHIO

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali predisposte in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25 septies, tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- a) osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano le misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- b) improntare i rapporti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi incaricati della vigilanza sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- c) verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse Aree che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con i medesimi soggetti sia svolto in modo lecito e regolare;
- d) gestire qualsivoglia rapporto, anche occasionale, con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi in modo lecito e regolare.

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D. Lgs. 231/01, per tutti i Destinatari del presente Modello, è, in particolare, vietato:

- 1) assumere qualsiasi iniziativa o condotta volta, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, a ridimensionare la quantità e la qualità dei rischi derivanti dalle attività svolte nelle aree di stabilimento;
- 2) assumere qualsiasi iniziativa o condotta volta, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, ad indurre i soggetti, pubblici o privati, preposti alla verifica della attuazione e del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione, a ridimensionare la quantità e la qualità dei rischi derivanti dalle attività svolte nelle aree di stabilimento, ovvero ad omettere la verbalizzazione e contestazione di eventuali rilievi relativi al riscontrato mancato rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero ad omettere l'applicazione di eventuali sanzioni per il riscontrato mancato rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di cui sopra;
- 3) assumere qualsiasi iniziativa o condotta volta, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, ad indurre i lavoratori che operano nelle aree di stabilimento a disapplicare, in tutto od in parte, le misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza, ovvero a non segnalare ai responsabili dell'azienda, all'OdV e alle autorità preposte, qualsiasi eventuale carenza o difformità riscontrata nella predisposizione, attuazione e manutenzione delle misure di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza ;
- 4) assumere qualsiasi iniziativa o condotta volta, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo a distogliere dall'utilizzo per il quale sono stati predisposti, i fondi destinati alla progettazione, all'attuazione ed al mantenimento delle misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- 5) assumere qualsiasi iniziativa o condotta volta, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, a frapponere ostacoli di qualsiasi natura, al regolare e tempestivo svolgimento, da parte degli organismi preposti e delle autorità competenti, delle attività di verifica e controllo sulla regolare predisposizione ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- 6) assumere qualsiasi iniziativa o condotta volta, in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo, a disapplicare, in tutto od in parte le misure, di prevenzione e protezione in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- 7) assumere qualsiasi iniziativa o condotta volta, in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo a rallentare od ostacolare il regolare andamento di eventuali indagini da parte delle autorità competenti;



8) assumere qualsiasi iniziativa o condotta volta, in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo a rallentare od ostacolare il regolare svolgimento delle operazioni di soccorso o salvataggio in caso di sinistro.

PRINCIPI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) siano ricostruibili i procedimenti mediante i quali sono elaborate e assunte le decisioni, la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, in modo che sia garantita la trasparenza delle scelte effettuate e le motivazioni che le hanno ispirate;
- b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza documentale delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c) i documenti siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente o del responsabile incaricato, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza dell'accesso ai documenti già archiviati, di cui alle due lettere precedenti; l'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne;
- d) siano adottate le misure necessarie per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni e, laddove, queste riguardino procedimenti a più fasi, integrare il contenuto delle informazioni stesse;
- e) siano identificate le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono le misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- f) siano identificate le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni nella predetta materia;
- g) siano assicurate misure idonee ad evitare la disapplicazione, in tutto o in parte, anche solo temporanea delle misure di prevenzione e protezione, ovvero la disapplicazione delle norme in materia di vigilanza e controllo;
- h) sia accertata la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni e delle comunicazioni prodotte in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- l) siano stabilite misure idonee per verificare e controllare in via preventiva e consuntiva la legittimazione alla partecipazione e i contenuti da trattare negli incontri, in qualunque forma tenuti, con i lavoratori, con le autorità competenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con gli appaltatori e sub fornitori e con gli organi di polizia preposti ad indagare sull'eventuale mancato rispetto delle misure di protezione e prevenzione, ovvero su eventuali sinistri.

L'Organismo di Vigilanza cura che le procedure di cui al paragrafo precedente siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso contenute e adeguate alle finalità in precedenza indicate.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

L'Organismo di Vigilanza vigila che nelle società appartenenti al Gruppo siano adottati principi e procedure coerenti con i principi e le procedure fatti propri dalla Società, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.



SEZIONE TERZA

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. PREMESSA

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

A tale proposito, le Linee Guida di Confindustria evidenziano che, sebbene il Decreto consenta di optare sia per una composizione monocratica sia per quella plurisoggettiva, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalle legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e complessità organizzativa dell'ente.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che tale organo di controllo possa essere composto sia da personale interno sia da personale esterno all'ente, affinché ne sia meglio garantita l'autonomia e l'indipendenza.

In ossequio alle prescrizioni del Decreto ed alle indicazioni espresse da Confindustria, Vianini Lavori ha ritenuto di istituire un organo collegiale nominato dal Consiglio di Amministrazione che, per la composizione scelta, sia in grado di garantire la conoscenza delle attività sociali, ed - al contempo - abbia autorevolezza e indipendenza tali da poter assicurare la credibilità delle relative funzioni.

Al momento della formale adozione del presente modello il Consiglio di Amministrazione approva, ovvero delega ad un suo componente, la predisposizione di un apposito Regolamento dell' Organismo di Vigilanza con il quale disciplinare gli aspetti principali relativi al funzionamento dell'Organismo stesso(ad es. modalità di nomina e revoca, durata in carica) ed ai requisiti soggettivi dei suoi componenti (ad es. requisiti di professionalità e di onorabilità).


In relazione a quanto precede l'Organismo di Vigilanza della Vianini Lavori è composto dalla funzione di Internal Audit e da un professionista esterno alla società.

Tale composizione è ritenuta idonea in quanto la presenza del professionista esterno garantisce l'autonomia e l'indipendenza dell'organo. Tale requisito è inoltre assicurato dall'inserimento dell'Organismo di Vigilanza come unità di staff in elevata posizione gerarchica nell'organizzazione aziendale, senza attribuzione di compiti operativi e con attività di reporting al massimo vertice aziendale.

Il requisito della professionalità è garantito dal bagaglio di conoscenze professionali tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza nelle materie aziendalistiche, contabili, gestionali ed in particolare nell'analisi dei sistemi di controllo e nell'attività ispettiva .

La presenza all'interno dell'Organismo di Vigilanza del Responsabile della funzione di Internal Audit garantisce inoltre la continuità d'azione necessaria per vigilare costantemente attraverso poteri di indagine sul rispetto del Modello per curarne l'attuazione e l'aggiornamento e per rappresentare un riferimento costante per tutto il personale.

Fatta salva l'ipotesi di un'eventuale revisione del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza anche sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello, la revoca dei poteri propri di tale organo potrà avvenire esclusivamente per giusta causa e previa delibera del Consiglio di Amministrazione.



3.2. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti **compiti** (ex art. 6, comma 2 lettera d, del D. Lgs. 231/2001):

- vigilare sul funzionamento e osservanza del Modello;
- curarne l'aggiornamento.

Tali compiti sono svolti dall'Organismo attraverso le seguenti **attività**:

- vigilanza sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilanza sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale;
- verifica dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- proposte di aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, anche in relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali;
- comunicazione su base continuativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che riporta al Consiglio di Amministrazione, e con cadenza semestrale al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività svolte;
- comunicazione con cadenza semestrale al Collegio Sindacale in ordine alle attività svolte, e occasionalmente per le violazioni che dovessero essere realizzate dai vertici aziendali o dai Consiglieri di Amministrazione.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:


- **predisporre un piano periodico di formazione** volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello di Vianini Lavori, differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei Destinatari;
- **istituire specifici canali informativi "dedicati"**, diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di Vianini Lavori la miglior conoscenza sull'attuazione del Modello, efficacia ed effettivo funzionamento, nonché sulle esigenze di eventuali aggiornamenti, tale organo opera in stretta collaborazione con le realtà aziendali.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo sono attribuiti i **poteri** di seguito indicati:

- accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dal D. Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle direzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per verificare la sua effettiva attuazione da parte delle strutture organizzative aziendali;
- disporre di autonomo potere di spesa sulla base di un preventivo annuale, proposto dall'Organismo all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, per lo svolgimento della propria attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello; eventuali spese straordinarie, non contemplate nel documento previsionale, dovranno essere parimenti sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo potrà delegare uno o più compiti specifici ai singoli suoi componenti, che li svolgeranno in nome e per conto dell'Organismo stesso ovvero potrà avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni. In ordine ai compiti delegati dall'Organismo a singoli membri dello stesso, la responsabilità da essi derivante ricade sull'Organismo nel suo complesso.



Il regolamento interno dell'Organismo di Vigilanza disciplinerà le modalità di funzionamento dell'organo quali a titolo esemplificativo la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'Organismo, piano di azione, ecc..

3.3. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il "Presidente"), che riporta al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione della Società ed al Collegio Sindacale.

Il riporto a siffatti organi sociali, competenti di convocare l'Assemblea dei Soci, costituisce anche la miglior garanzia del controllo ultimo sull'operato degli Amministratori, affidato - per previsione legislativa e statutaria - ai Soci.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, gli esiti delle relative attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello:

- in modo continuativo nei confronti del Presidente, che riporta al Consiglio di Amministrazione, ed, almeno una volta all'anno, con una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione;
- con cadenza semestrale nei confronti del Collegio Sindacale;
- occasionalmente nei confronti del Collegio Sindacale, nei casi di presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dai Consiglieri di Amministrazione, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento e potrà – a sua volta – richiedere, al Presidente o direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società, di essere convocato ogni volta che ritenga opportuno o necessario l'esame di questioni o un intervento relativi al funzionamento ed efficace attuazione del Modello, ovvero in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'Organismo ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi compiti, di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

3.4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dai protocolli e da ciascun documento che concorre a costituire il Modello.

Sono stati, pertanto, istituiti precisi obblighi gravanti sugli organi sociali e sul personale di Vianini Lavori.


In particolare, gli organi sociali devono riferire all'**Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello.**

Il personale, dipendente e non, deve riferire all'**Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni del Modello o fattispecie di reato.**

A tali fini è istituito un canale di comunicazione consistente nell'invio all'Organismo di Vigilanza di corrispondenza riservata presso un indirizzo di posta (ODV@Vianini Lavori.it) da parte del personale che voglia procedere alla segnalazione. L'Organismo di Vigilanza garantirà la riservatezza delle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli e potrà, qualora lo ritenga opportuno, attivare le indagini che siano necessarie per l'accertamento del fatto segnalato.

Devono, comunque, essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:



- provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per la Società;
- provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo, richieste o iniziative di Autorità Amministrative Indipendenti, dell'Amministrazione finanziaria, di Amministrazioni locali o della Pubblica Amministrazione, riguardanti contratti, richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;
- richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello.

Nell'esercizio dei propri compiti di monitoraggio e di verifica, l'Organismo di Vigilanza può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione di Vianini Lavori, nonché prendere visione di documenti e consultare dati relativi alla Società.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere la massima riservatezza sui documenti e informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla Privacy.

SEZIONE QUARTA

4. SISTEMA DISCIPLINARE

4.1. DESTINATARI E APPARATO SANZIONATORIO

L'Art. 6, comma 2, del Decreto annovera, tra gli elementi di cui si compone il Modello di Organizzazione e Controllo ivi previsto, l'adozione, da parte dell'ente, di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello stesso. In conseguenza, risulta necessario che il Modello, al fine di poter prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, individui e sanzioni i comportamenti che possano favorire la commissione di tali reati.

Ciò premesso, devono considerarsi soggetti al sistema disciplinare gli Amministratori, tutti i lavoratori subordinati dipendenti della Società, come individuati dagli artt. 2094 e segg. cod. civ., ivi compresi i dirigenti, nonché i soggetti di cui all'art. 1742 cod. civ. (lavoratori autonomi), che collaborino con la Società e, in generale, i consulenti.

Il sistema disciplinare sarà applicabile nel caso in cui siano accertate violazioni del Modello, a prescindere dall'instaurazione o meno e dall'esito di un'eventuale indagine o di un procedimento penale.


Vengono di seguito individuate le sanzioni disciplinari irrogabili:

- Sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori subordinati dipendenti della Società: la violazione delle norme di legge, delle disposizioni del Codice Etico di Vianini Lavori, delle prescrizioni del presente Modello commesse da dipendenti della Società, nonché, in generale, l'assunzione di comportamenti idonei ad esporre la Società all'applicazione di sanzioni amministrative previste dal Decreto, potranno determinare l'applicazione delle sanzioni conservative o espulsive, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2106 c.c., degli artt. 7 e 18 della Legge 300/1970, nonché della contrattazione collettiva applicabile.

In particolare, in applicazione dei "criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari" contenuti nel vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori, si prevede che:

1) Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO SCRITTO, MULTA O SOSPENSIONE il lavoratore che:

violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale" di cui ai suddetti "Criteri di correlazione".



2) Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, il lavoratore che:

adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un "atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei confronti del lavoratore" di cui ai suddetti "Criteri di correlazione".

3) Incorre, infine, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che:

adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare "all'Azienda grave nocumento morale e/o materiale", nonché da costituire "delitto a termine di legge" di cui ai suddetti "Criteri di correlazione".

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall' OdV e dalla funzione del Personale.

- Sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti: la violazione delle norme di legge, delle disposizioni del Codice Etico e delle prescrizioni previste dal presente Modello commesse dai dirigenti di Vianini Lavori, nonché, in generale, l'assunzione di comportamenti idonei ad esporre la Società all'applicazione di sanzioni amministrative previste dal Decreto, potranno determinare l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 c.c., nonché dell'art. 7 Legge 300/1970 e della contrattazione collettiva applicabile. L'accertamento di eventuali violazioni, nonché dell'inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l'assegnazione ad incarichi diversi nel rispetto dell'art. 2103 c.c.
- Misure nei confronti degli Amministratori: in caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte degli Amministratori della Società, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative ai sensi di legge.
- Misure nei confronti dei lavoratori autonomi e dei consulenti: i contratti stipulati da Vianini Lavori con i lavoratori autonomi e i consulenti contengono un'apposita dichiarazione di conoscenza dell'esistenza del Codice Etico e dei relativi principi, dell'obbligo di attenersi a questi, ovvero, se trattasi di soggetto straniero o operante all'estero, di rispettare la normativa internazionale e locale di prevenzione dei rischi che possano determinare la responsabilità conseguente alla commissione di reati in capo alla Società. I contratti con tali soggetti contengono, altresì, una specifica clausola di recesso e/o di risoluzione connessa all'inadempimento di tali obbligazioni, fermo restando il diritto della Società di rivalersi per gli eventuali danni verificatisi in conseguenza di dette condotte, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle sanzioni amministrative previste dal Decreto.

5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono - per espressa previsione legislativa – **una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione** della Società.

Il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete, dunque, al Consiglio di Amministrazione della Società, che lo eserciterà mediante delibera consiliare, con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione di prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto.

Compete, invece, all'**Organismo di Vigilanza la concreta verifica** circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi **promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione**.



6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Conformemente a quanto previsto dal Decreto, Vianini Lavori si impegna a definire un piano di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle regole comportamentali in esso contenute, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in ragione del diverso livello di coinvolgimento delle stesse nelle attività a rischio.

La partecipazione alle attività di formazione è obbligatoria.

La supervisione del sistema di informazione e formazione è rimessa all'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con i responsabili delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolti nell'applicazione del Modello.

In relazione alla comunicazione del Modello, Vianini Lavori si impegna a:

- diffondere il Modello sull'intranet aziendale e ad inviarlo a mezzo di posta elettronica a tutti i dipendenti e collaboratori, inserendo laddove necessario tutte le informazioni per la sua comprensione;
- inviare una lettera a tutto il personale e collaboratori sui contenuti del Decreto e le modalità di informazione/formazione previste all'interno della Società.

Con riguardo all'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, la stessa sarà differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, la Società potrà prevedere livelli diversi di informazione e formazione attraverso strumenti di divulgazione quali, a titolo esemplificativo, occasionali e-mail di aggiornamento o note informative interne.

Le attività di comunicazione e di formazione periodica al personale aziendale sono documentate a cura dell'Organismo di Vigilanza.

7. MODELLO E SOCIETÀ DEL GRUPPO

Con l'adozione del presente Modello la Società capogruppo intende prevedere i principi organizzativi a cui dovranno attenersi anche le società controllate, così come definite dall'art. 2359 del Codice Civile, allo scopo di uniformare i processi preventivi e quelli di vigilanza sulle attività "sensibili".

Per queste ragioni, a seguito dell'adozione, da parte della Società capogruppo del presente Modello, si richiede alle società del Gruppo di dotarsi di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in linea con le prescrizioni del Decreto e di provvedere, se del caso, all'individuazione del proprio Organismo di Vigilanza.

Le società del Gruppo potranno prendere come riferimento il Modello della Vianini Lavori S.p.A., adattandolo alle specifiche aree/attività a rischio individuate al loro interno considerando per le società del Gruppo con sede all'estero anche la conformità di tale modello alla normativa di riferimento locale.